



FNOMCeO

FNOMCEO 06/10/09
RGP.0010252 2009
CI. 01.09.01/1

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 37

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

OGGETTO:

Accertamento dei requisiti
psicofisici per il rilascio o il
rinnovo dei certificati di idoneità
alla guida dei ciclomotori

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che l'art. 3, comma 49, della legge 94/09 ha modificato l'art. 116, comma 1-quater, secondo periodo, del D.Lgs. 285/92 recante Nuovo Codice della Strada e specificatamente le norme relative al rilascio del certificato d'idoneità alla guida di ciclomotori.

Nella fattispecie, stante la nuova disposizione normativa, a far data dal 1° ottobre 2009, i certificati medici di idoneità alla guida di ciclomotori non potranno essere più rilasciati dai medici di medicina generale, ma dai medici di cui all'art. 119 del D.Lgs. 285/02 (medici delle ASL cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale e anche medici militari in servizio permanente effettivo, medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, ispettori medici delle Ferrovie dello Stato, medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ecc.).

All'uopo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione, ha emanato la circolare del 4 agosto 2009 Prot. N. 77410/08.03 di cui si allega copia.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

All.1



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 77410/08.03

Roma, 4 agosto 2009

OGGETTO: Accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio o il rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Il comma 49 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (1) (pubblicata sul supplemento ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale) ha apportato modifiche in materia di certificazione sanitaria per il rilascio o la conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Il particolare, il nuovo testo del comma 1 quater, dell'art. 116 (2) del codice della strada, risultante a seguito della modifica introdotta dal citato comma 49, recita: "I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data di applicazione del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale".

In base alla nuova disposizione normativa, dunque, a far data 1 ottobre 2009 tutti i certificati medici allegati alle istanze per il conseguimento dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori ovvero necessari per il loro rinnovo dovranno essere rilasciati dai sanitari di cui all'art. 119, commi 2 o 4 (3) del codice della strada.

IL DIRETTORE

dott. arc. Maurizio Vitelli

NOTE

La circolare segnala che la legge 94/2009, fra le numerose modifiche normative, ha previsto che dall'1 ottobre 2009 tutti i certificati medici per il conseguimento e il rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori dovranno essere rilasciati dai sanitari abilitati per le patenti di guida e non più dai medici di medicina generale (c.d. "medici di famiglia").